

Adeguamento degli assetti organizzativi e Codice della Crisi: possiamo davvero confonderli?

di Open SRL · 21 aprile 2021

Tag: AVVOCATI

A cura di Federica Costantino, Ferruccio Sassone – Ufficio Studi Open

Il nuovo Codice della Crisi di impresa è stato emanato con il D.lgs. n. 14/2019.

Quando si parla del Codice della Crisi di Impresa, si ha la tendenza a considerare tutte le misure e le novazioni apportate come un unicum, un pacchetto completo che avrà operatività da uno stesso momento.

In realtà c'è una parte del Codice che è già entrata in vigore più di due anni fa, ed è quella inerente gli assetti organizzativi.

Il nuovo codice della crisi

La riforma basata sulla prevenzione vede nuove definizioni, l'adozione di un sistema predittivo, appositi indici di rilevanza, il profilo della responsabilità degli amministratori ed un sistema di segnalazione in caso di "red flags". Tali novità hanno instillato una serie di reazioni a catena e un timore generalizzato che ha causato diversi posticipi dell'entrata in vigore di quelle parti del Decreto la cui applicazione era già differita rispetto al sistema di prevenzione di base. Oggi si parla di settembre 2021 e CONFINDUSTRIA chiede di traslare nel tempo la tanto temuta operatività del resto del Codice. Scelta politica o constatazione tecnica?

Di vero c'è che il sistema di segnalazione, ad oggi, vista la situazione pandemica in cui versa il nostro panorama imprenditoriale, avrebbe sicuramente dei risvolti peggiorativi, soprattutto a sfavore di quelle realtà, magari anche di piccola dimensione, che stanno cercando di non chiudere bottega.

D'altro lato, non pervengono discussioni o proposte di emendamenti che possano incidere sull'operatività del sistema di segnalazione: non si discute sulla temporanea sospensione di tale strumento in luogo dell'avvio delle ulteriori misure; non si propone un sistema intermedio, provvisorio, che tamponi da un lato una lacuna normativa e che dall'altro possa essere utilizzato come uno strumento di prova con cui le aziende possano prendere confidenza ed adattarsi a questa nuova compliance, che prima o dopo diventerà operativa.

Di fatto, finché ci sarà la possibilità per procrastinare un nuovo onere, le aziende cavalcheranno l'onda dell'incertezza del diritto.

Attenzione: l'adeguamento degli assetti organizzativi è in vigore dal 16 marzo 2019.

Per poter incardinare un sistema rinnovato come quello fallimentare – di per sé complesso e articolato – in maniera solida era necessario agire prima di tutto sulle fondamenta strutturali.

Il legislatore è quindi intervenuto con la modifica già in vigore dell'art. 2086 del Codice Civile sulla gestione dell'impresa.

L'imprenditore ha un vero e proprio dovere di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". Un chiaro richiamo al nuovo assetto normativo.

Un nuovo onere dunque? In realtà è un principio di prevenzione. La riforma è copernicana, si passa dal gestire solo le procedure di aziende insolventi ad impostare un sistema per evitare che lo diventino.

Per farlo la riforma prevede anche nuove e pesanti responsabilità in capo agli amministratori anch'esse in vigore dal 16 marzo 2019. Questi infatti rispondono già ora personalmente e con il proprio patrimonio in caso di mancanza dell'adeguato assetto organizzativo volto alla prevenzione, considerata grave inosservanza dei doveri imposti loro dalla legge. Si è anche già espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza 20389 del 28 settembre 2020.

Ma in effetti non si tratta di mera diligenza, la strutturazione di un assetto organizzativo adeguato alla singola realtà aziendale?

Di fatto il disposto normativo non impone l'adozione di un sistema prestabilito, entro il quale qualunque realtà deve trovare il modo di rientrare. L'imprenditore è lasciato libero nella definizione delle politiche, delle strategie e delle prassi idonee alla propria singola realtà. Il legislatore rispetta la singolarità e lascia l'imprenditore libero di definire l'assetto che meglio ritiene idoneo per la propria azienda purché adeguato alla prevenzione.

Anche gli indici individuati in prima istanza dal CNDEEC, possono essere utilizzati come guide, come esempi, ma anche in questo caso, l'imprenditore può proporre ed utilizzare parametri differenti, motivando tale scelta proprio sulla base delle caratteristiche intrinseche alla propria realtà.

Come adeguare il proprio assetto organizzativo

Di contro, questa autonomia può portare l'imprenditore a non saper identificare facilmente un sistema in grado di prevenire correttamente alcune distorsioni economiche o di gestire correttamente la propria azienda.

Un sistema idoneo a tale scopo è la balance scorecard, lo strumento sviluppato nel 1992 da Kaplan e Norton e applicato a livello internazionale, con lo scopo di supportare le imprese nella gestione strategica, basato sull'analisi di KPI di verifica dell'andamento del piano industriale.

La balance scorecard racchiude in un unico strumento le quattro aree principali di valutazione prospettica di un'impresa: lato finanziario, lato cliente, lato processo e lato sviluppo, consentendo quindi uno studio a 360° dello stato attuale aziendale, improntato ad anticipare gli sviluppi futuri e quindi prevenire le crisi.

In questo modo è possibile parametrare le performance aziendali, valutando l'adeguatezza del proprio assetto organizzativo, individuando le strategie che possano anticipare fattori che influenzano negativamente la continuità aziendale.

Quello che per molti viene visto come un onere è in realtà la redazione, nero su bianco, di cosa significa fare correttamente imprenditoriale. Chi non riesce a vedere l'opportunità dietro un "nuovo" dovere, ha ben motivo di temere per la propria continuità aziendale.